



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 18 gennaio 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Bologna
Piazza de' Calderini, 2
40124 BOLOGNA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 136/2020_Termini legge 241/1990

Con il quesito formulato il 22 settembre scorso si chiede se i termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge 241/1990 siano da considerarsi perentori o ordinatori.

Con riferimento specifico ad una procedura di rilascio di parere di congruità si chiede, inoltre, se la segnalazione di condotte dell'iscritto da parte del cliente al Consiglio di disciplina ed all'Ordine per presunta incompatibilità possa essere causa di sospensione del termine di conclusione del procedimento fino alla pronuncia disciplinare ed all'accertamento dell'incompatibilità. A tal proposito si osserva quanto segue.

Con riferimento all'ordinarietà o perentorietà dei termini di conclusione del procedimento ex legge 241/1990 si osserva, in via generale, che la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato esclude l'illegittimità del provvedimento emesso oltre il termine di conclusione del procedimento. Ciò, partendo dall'assunto che i termini di conclusione del procedimento hanno natura ordinatoria e non perentoria, dal momento che nessuna norma sancisce la decadenza del potere della P.A. di emettere la determinazione conclusiva del procedimento dopo lo spirare dei termini previsti. Ne consegue che il provvedimento tardivo promana da un potere esistente e non può considerarsi viziato solo perché intervenuto "ultra termines". La violazione del termine di durata del procedimento non giustifica di per sé, dunque, l'annullamento del provvedimento conclusivo, costituendo il ritardo nell'emissione del provvedimento tutt'al più un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, la responsabilità risarcitoria della amministrazione¹.

¹ In questo senso, si veda – tra tutte – Cons. Stato sez. VI, 26/07/2018, n.4577 "In termini generali, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo - salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge - trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione". In

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Quanto alla domanda se il procedimento di rilascio di parere di congruità possa essere sospeso in attesa della valutazione delle segnalazioni relative alla condotta all'iscritto effettuate al Consiglio di disciplina dal cliente ed all'accertamento da parte dell'Ordine di sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità in capo all'iscritto stesso (sempre su segnalazione del cliente), si osserva che si tratta di vicende tra di loro autonome.

La valutazione dell'adeguatezza dell'importo richiesto per l'effettuazione di una prestazione professionale oggetto della richiesta di parere di congruità ha carattere oggettivo e prescinde da eventuali profili soggettivi che attengano alla condotta del professionista e che sono suscettibili di autonoma valutazione in sede disciplinare, con eventuale irrogazione di sanzione all'esito del procedimento che il Consiglio di disciplina ritenesse necessario instaurare. Il procedimento volto al rilascio del parere di congruità è autonomo anche rispetto all'accertamento da parte del Consiglio dell'Ordine dell'attuale esistenza di situazioni di incompatibilità in capo all'iscritto che, in caso di esito positivo, avrebbe come conseguenza quella della cancellazione d'ufficio (con efficacia ex nunc) dell'iscritto dall'albo per incompatibilità.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



merito alle conseguenze per il ritardo per la conclusione del procedimento, l'art. 2-bis della legge 241/1990 prevede quanto segue: "1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento".